



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Avvio depositi portale telematico penale. Prime indicazioni operative

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Alla Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta

Il DM Ministero della giustizia 18 luglio 2023 ha previsto che *L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.*

In merito al testo della norma si sono già registrati alcuni dubbi interpretativi circa, da un lato, la validità legale del deposito tramite portale, definito dalla norma "sperimentale", dall'altro sulla validità del deposito a mezzo pec, alla luce del disposto dell'art 87 comma 6 *quinquies* del decreto legislativo 150/2022 che prevede la cessazione dell'efficacia del deposito a mezzo pec in relazione agli atti individuati dai decreti ministeriali di cui all'art 87 comma 6 *ter*

A questa presidenza l'interpretazione conforme alla *ratio* del rinvio appare quella della costituzione di un doppio binario con la possibilità per i difensori di depositare i propri atti sia attraverso il portale telematico - modalità la cui natura sperimentale non dovrebbe privare il deposito di valenza legale – sia con le altre modalità (pec o deposito cartaceo). Sembra invero che il rinvio dell'efficacia del DM 4 luglio 2023 determini di fatto il differimento della cessazione della valenza del deposito a mezzo pec disposto dell'art 87 comma 6 *quinquies*. La norma infatti ricollega tale cessazione all'individuazione da parte dei decreti ministeriali degli atti da inviare tramite portale. Del decreto 4.7.2023, che ha individuato tali atti, però è stata differita l'efficacia e il termine "sperimentale" collegato al deposito a mezzo portale sembrerebbe proprio voler escludere l'esclusività che farebbe operare l'art. 87 comma 6 *quinquies*.

Al fine però di evitare ricadute negative e non sanabili conseguenza di diverse interpretazioni, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, si invita il consiglio dell'Ordine a sensibilizzare i propri iscritti sull'opportunità, in questa prima fase, di provvedere al deposito sia tramite portale sia tramite le pec dedicate (ovvero Siamm per le procedure ad esso connesse), sottolineando l'importanza che gli stessi avvengano in quasi contemporaneità per evitare doppie lavorazioni in tempi diversi da parte delle cancellerie e i conseguenti problemi connessi alla duplicazione. Di pari importanza sarebbe nell'oggetto della pec (o nell'intestazione dell'istanza allegata a Siamm), nell'auspicabile caso in cui si sia provveduto al deposito sul portale, la dizione **DEPOSITATO SU PORTALE**.

Tali indicazioni consentirebbero invero di dare istruzioni alle cancellerie per una più celere lavorazione e validazione delle istanze.

Si segnala altresì che come risulta dalle prime indicazioni operative del ministero relative al Portale deposito atti penali *quanto al deposito dell'istanza di rilascio copie, estratti e certificati (articolo 116 c.p.p.), **lo stesso produce l'invio verso il PDP del file zippato con l'intero contenuto documentale del fascicolo**, limitatamente ai files in formato PDF ed esclusivamente per gli uffici che gestiscono i fascicoli informativi in Document@, valendo invece, per gli altri uffici, come una richiesta da lavorare con le modalità attualmente in uso.* Sarebbe opportuno, pertanto, verificare immediatamente, anche mediante l'invio di richieste mirate e concordate con questa presidenza, cosa accade in concreto a seguito delle richieste copie in quanto se l'avvocato riceve il file con i documenti richiesti non è necessaria nessuna ulteriore attività della cancelleria e diventa superflua e fonte di disagi l'invio della richiesta via pec.

Torino 19 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale Vicario
Dott. Modestino Villani
(Firmato digitalmente)